

COMUNE DI CHIOMONTE

Provincia di Torino

-Servizio tributi -

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA **DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA** **(I.M.P.).**

Approvato dal Consiglio Comunale n. _2/12_ del _27/03/2012_

ART. 1 - ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA.

1. A decorrere dall'anno 2012 è istituita l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ne dispone l'anticipazione, in via sperimentale fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale. L'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.
2. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, di cui all'art. 2 del D. Lgs n. 504/92.

ART. 2 - DEFINIZIONE DI FABBRICATI E AREE.

1. Con la definizione di fabbricati e aree, ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 1, s'intende:
 - a. per fabbricato s'intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - b. per area fabbricabile s'intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, indipendentemente dall'approvazione da parte della Regione ai sensi dell'articolo 36 comma 2 del Decreto Legge 223/2006 convertito nella Legge 248/2006, ovvero in base alla possibilità effettiva di edificazione determinata secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
 - c. per terreno agricolo s'intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile;
 - d. per abitazione principale s'intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
 - e. per pertinenze dell'abitazione principale s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità a uso abitativo;
 - f. per fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola si intendono i fabbricati di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133. Si riconosce carattere di ruralità ai fini I.M.U. alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile.

ART. 3 - SOGGETTI ATTIVI.

1. I **soggetti attivi dell'imposta sono il Comune** su cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile o area, di cui all'art. 2 del presente regolamento, oggetto d'imposizione, **e lo Stato**.
2. E' riservata allo Stato la quota d'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui all'articolo 2 del presente regolamento, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui all'articolo 13, comma 6, del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e successive modificazioni; La quota d'imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dalla norma nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune non si applicano alla quota d'imposta di cui al comma 2.
3. Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, limitatamente alla quota comunale dell'imposta, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI.

1. I soggetti passivi dell'imposta sono quelli così come individuati dall'art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992, n.504 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero:
i proprietari di immobili di cui all'articolo 2 del presente regolamento, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

ART. 5 - BASE IMPONIBILE.

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);
 - b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle categorie catastali C/3 (Laboratori per arti e mestieri), C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (Stabilimenti balneari e di acque curative);
 - c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione) e A/10 (Uffici e studi privati);
 - d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione); tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 - e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe).

3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.
4. Per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998 n. 28, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità simili già iscritte in catasto. Il conguaglio dell'imposta è determinato dai comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni per i quali non è presentata dichiarazione al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti dei soggetti obbligati.
5. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del Decreto Legislativo 504/1992.
6. In caso di fabbricati interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Il locatore o il locatario possono esprimere la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del 19 aprile 1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11, in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
7. Per i fabbricati in attesa di rendita si applica la rendita proposta con procedura Doc-fa a cura dei contribuenti. Per coloro i quali non abbiano attivato la rendita proposta si applica la procedura di attribuzione di cui al comma 336 e seguenti della Legge 311/2004.
8. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
9. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d), ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2 del D. Lgs. 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
10. La Giunta Comunale può definire annualmente i criteri per la definizione dei valori venali in comune commercio, per zone omogenee, delle aree fabbricabili, che il Responsabile del Servizio Tributi definisce a valere per l'anno in corso come limite al potere d'accertamento del Comune. Egli provvede a tale operazione richiedendo le necessarie perizie agli Uffici Tecnici Comunali e, in mancanza di criteri definiti dalla Giunta Comunale, provvede nell'ambito della propria discrezionalità tecnica. Il provvedimento

potrà individuare le soglie minimali al di sotto delle quali la fabbricabilità è da ritenersi nulla (appezzamenti minimi).

ART. 6 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA.

1. Le aliquote dell'imposta municipale propria sulla base del c. 6,7 e 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 sono le seguenti:
 - a. Aliquota di base pari allo 0,76 per cento;
 - b. Aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze;
 - c. Aliquota ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'*articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 1994, n. 133*.
2. Il comune può, con deliberazione del consiglio comunale, adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, modificare, in aumento o in diminuzione:
 - a. sino a 0,3 punti percentuali, l'aliquota fissata dalla lett. a);
 - b. sino a 0,2 punti percentuali l'aliquota fissata dalla lett. b) del precedente comma.
3. Il comune può, altresì ridurre l'aliquota fino allo 0,1 per cento di cui alla lett. c), comma 1 del presente articolo.
4. Il comune può ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'*articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986*, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.
5. In caso di mancata approvazione entro il termine sopra indicato, le aliquote e le detrazioni s'intendono prorogate di anno in anno.
6. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel Comune.

ART. 7 – DETRAZIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI D'IMPOSTA.

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.
3. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.
4. La detrazione prevista per l'abitazione principale si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, di cui all'art. 8, c. 4, del D.Lgs. n. 504/1992.
5. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e precisamente:
al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota

deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

6. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e precisamente:

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

7. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni e riduzioni di cui al presente articolo dovranno essere dichiarate nella dichiarazione I.M.P. e/o in apposita autocertificazione, qualora intercorrano variazioni dei dati già acquisiti dal comune, da presentarsi entro la scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi riferita all'anno di variazione.

ART. 8 – ESENZIONI.

1. Sono esenti dall'imposta, ai sensi dell'art. 9, comma 8, D. Lgs. 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, come di seguito riportate:
 - lett. b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - lett. c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - lett. d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - lett. e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;
 - lett. f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - lett. h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
 - lett. i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

ART. 9 – DICHIARAZIONI.

1. La dichiarazione degli immobili e delle aree possedute deve essere presentata al Comune utilizzando il modulo approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze, nonché in base a decreti che disciplinano condizioni e termini dell'obbligo dichiarativo;

tutto ciò premesso anche in funzione dei dati telematicamente messi a disposizione del comune (es. compravendite e successioni).

2. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

ART. 10 – VERSAMENTI.

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza in due rate scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre (qualora ricadessero in giorni festivi la scadenza è prorogata al primo giorno lavorativo successivo). Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (versamento tramite modello F24), con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
4. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare purché persona fisica anche per conto degli altri. Il contitolare che intende eseguire il versamento dovrà presentare apposita comunicazione all'ufficio tributi del Comune.
5. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo totale dell'imposta risulta inferiore ad Euro 10 (articolo 1 c. 168 della L. 296/2006), intendendo per "importo totale", l'importo totale annuo dovuto per anno di competenza.
6. I versamenti devono essere effettuati con l'arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (articolo 1 c.166 della L. 296/2006).
7. Il Comune, su istanza del contribuente e dopo verifica può autorizzare la compensazione dei propri tributi per le somme dovute a debito e a credito.

ART. 11 - ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA.

1. Il Comune provvede all'accertamento in caso di omessa o infedele dichiarazione, ovvero in caso di omessi, insufficienti o tardivi versamenti.
2. A tal fine emette avvisi di accertamento motivati e contenenti tutti gli elementi previsti dalle norme vigenti, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi (D.Lgs. n. 471, 472 e 473/1997 e ss.mm.ii.); l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti ovvero inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli

compilati e firmati; Inoltre, il Comune può richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti.

4. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 .06.1997, n. 218, come da regolamento approvato dal Consiglio Comunale.
5. Il Funzionario Responsabile, in relazione al disposto dell'art. 59, comma 1. lettera e) n. 5 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
6. Con deliberazione della Giunta Comunale, è designato un funzionario cui assegnare la responsabilità per il conferimento delle funzioni e dei poteri finalizzati all'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

ART. 12 - RISCOSSIONE COATTIVA.

1. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento e salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante :
 - a. il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43;
 - b. l'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

ART. 13 – RIMBORSI.

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza.
Sulle somme dovute a seguito di procedure di accertamento e sulle somme dovute per rimborsi si applica il tasso di interesse legale vigente. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 14 – CONTENZIOSO.

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.P.R. n. 636/72 e al D.Lgs. n. 546/92 e ss.mm.ii.

ART. 15 - COMPENSAZIONE INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

1. In relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è istituito il fondo finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributi comunale.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento del 10% delle somme riscosse derivanti dall'attività di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, con esclusione delle sanzioni e degli interessi.
3. Le somme di cui al precedente comma saranno oggetto di contrattazione decentrata a livello di Ente, nel rispetto delle seguenti percentuali:

- a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi, nella misura del 5%;
- b) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto nella misura del 95%.

ART. 16 – RINVIO

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti all'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente".
2. S'intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

ART. 17 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione e produce i propri effetti dal periodo d'imposta 2012.

ART. 18 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

1. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. (art.13, c.15 del D.L. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011).
2. Il presente regolamento é emesso nell'ambito della potestà regolamentare comunale in materia di tributi ai sensi dell'art. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 e ss.mm.ii.

INDICE:

<u>ART. 1</u>	- ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA.
<u>ART. 2</u>	- DEFINIZIONE DI FABBRICATI E AREE.
<u>ART. 3</u>	- SOGGETTI ATTIVI.
<u>ART. 4</u>	- SOGGETTI PASSIVI.
<u>ART. 5</u>	- BASE IMPONIBILE.
<u>ART. 6</u>	- DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA.

<u>ART. 7</u>	- DETRAZIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI D'IMPOSTA.
<u>ART. 8</u>	- ESENZIONI.
<u>ART. 9</u>	- DICHIARAZIONI.
<u>ART. 10</u>	- VERSAMENTI.
<u>ART. 11</u>	- ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA.
<u>ART. 12</u>	- RISCOSSIONE COATTIVA.
<u>ART. 13</u>	- RIMBORSI.
<u>ART. 14</u>	- CONTENZIOSO.
<u>ART. 15</u>	- COMPENSAZIONE INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO.
<u>ART. 16</u>	- RINVIO.
<u>ART. 17</u>	- ENTRATA IN VIGORE.
<u>ART. 18</u>	- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.